

**DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024**

**489/2024/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2023. RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI TARIFFE DI RIFERIMENTO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317<sup>a</sup> riunione del 19 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 agosto 2011, ARG/gas 114/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la

deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 146/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 146/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2024, 186/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 186/2024/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alle richieste di rettifica di dati tariffari, l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
  - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
  - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
  - l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- sono state presentate entro il 15 settembre 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA A:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
486	MEDEA SPA
553	UNISERVIZI SPA
807	ITALGAS RETI SPA
1280	MARCHE MULTISERVI SPA
2130	MEDITERRANEA ENERGIA
22668	2i RETE GAS SPA

- istanze di rettifica di dati fisici da parte dell'impresa distributtrice 373- CONDOTTE NORD SPA, con riferimento all'anno dati 2021, e dell'impresa distributtrice 848- METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA, con riferimento all'anno dati 2022;
- istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
63	MOLISE GESTIONI SRL	7119 RIVELLO
369	MULTISERVIZI AZZANESE SURL	6117 AZZANO DECIMO
22668	2i RETE GAS SPA	5393 PROCENO
25420	AP RETI GAS SPA	4914 PAESE

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2024, con la deliberazione 146/2024/R/GAS è stato rinviato a successivo provvedimento, nelle more degli approfondimenti istruttori sulla documentazione inviata, l'eventuale accoglimento dell'istanza trasmessa:
  - dall'impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA, con riferimento ad alcune località acquisite in data 10 luglio 2023 dall'impresa distributtrice 83 - SARDA RETI GAS SRL, conseguente all'azzeramento d'ufficio degli

incrementi patrimoniali relativi agli anni 2008 e/o 2009, a seguito delle anomalie riscontrate con la deliberazione ARG/GAS 114/11, consistenti nell'inclusione di poste non riconoscibili ai fini tariffari nei dati dichiarati dalla medesima impresa 83 - SARDA RETI GAS SRL;

- dall'impresa distributrice 389 - GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA, relativa alla rettifica di alcuni dati patrimoniali.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del *costo standard*, espresso a prezzi 2022, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come fissato nella Tabella 10 della medesima RTDG;
- con la deliberazione 146/2024/R/GAS l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2023;
- con la deliberazione 186/2024/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024;
- con riferimento al riconoscimento del valore dei nuovi investimenti in misuratori elettronici realizzati nell'anno 2022, è stato rilevato un errore materiale nell'algoritmo di calcolo tariffario, che ha avuto riflessi sulla determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale per il servizio di misura ed in particolare sulle componenti  $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$  e  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ , di cui al comma 31.1 della RTDG, delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura per l'anno 2023, approvate con la deliberazione 146/2024/R/GAS e delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di misura per l'anno 2024, approvate con la deliberazione 186/2024/R/GAS.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accogliere con decorrenza retroattiva le richieste di rettifica di dati patrimoniali che presentano vantaggi per i clienti finali, presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella seguente TABELLA C:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
486	MEDEA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
1280	MARCHE MULTISERVI SPA
2130	MEDITERRANEA ENERGIA
22668	2i RETE GAS SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, accettare le istanze di rettifica presentate dall'impresa distributtrice 373-CONDOTTE NORD SPA e dall'impresa distributtrice 848- METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA con riferimento all'anno tariffe 2023;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG e sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015, prevedere che:
  - o per le imprese distributtrici di seguito elencate nella successiva TABELLA D, le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2021, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accolte in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
553	UNISERVIZI SPA
807	ITALGAS RETI SPA

- o per le imprese distributtrici di seguito elencate nella Tabella E, le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all'anno 2022, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA E

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
1280	MARCHE MULTISERVI SPA

2130	MEDITERRANEA ENERGIA
22668	2i RETE GAS SPA

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 settembre 2024, prevedere che la valutazione delle istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla TABELLA B del presente provvedimento sia completata entro il termine previsto per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione DIUC 3/2015;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2024 e rinviate ai sensi della deliberazione 146/2024/R/GAS, accogliere, a seguito degli approfondimenti istruttori sulla documentazione trasmessa:
  - l'istanza relativa al riconoscimento degli incrementi patrimoniali relativi agli anni 2008 e/o 2009 presentata dall'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con riferimento ad alcune località acquisite in data 10 luglio 2023 dall'impresa distributrice 83 - SARDA RETI GAS SRL, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento per l'anno 2025, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della RTDG;
  - le rettifiche di dati patrimoniali presentate dall'impresa distributrice 389 - GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, della RTDG.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, in relazione alle rettifiche dei dati accolte con il presente provvedimento, procedere, nei termini sopra precisati, alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni tariffari dal 2013 al 2023;
- sia necessario, ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, correggere altresì l'errore materiale riscontrato nei corrispettivi  $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$  e  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, approvate con la deliberazione 146/2024/R/GAS, considerando, in relazione agli investimenti realizzati nel corso dell'anno 2022, i valori dei *costi standard* indicati nella Tabella 10 della RTDG riferiti alla colonna relativa all'anno tariffe 2023;
- sia opportuno, in logica di contenimento dell'onerosità amministrativa, procedere alla correzione dell'errore materiale di cui al precedente punto, riscontrato nelle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024 approvate con la deliberazione 186/2024/R/GAS, in occasione dell'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024, secondo le tempistiche indicate dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
- sia necessario, limitatamente alle rettifiche derivanti dalle istanze di rettifica presentate dalle imprese e recepite con il presente provvedimento nei termini

sopra precisati, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2013 al 2023*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2013 al 2023, come riportati rispettivamente nelle *Tabelle da 1 a 11b*, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

### **Articolo 2**

*Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella *Tabella 12*, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 3**

*Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*